



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Segretario Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 377 del 22/11/2023	Reg. settore n. 2 del 20/11/2023	Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' ROGATORIA. – TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI GAIRO QUALE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 20/03/2023 n. 3 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025(DUP), immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G per l'Esercizio Finanziario 2023- 2025, nonché assegnate le risorse ed interventi ai Responsabili d'Area;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15.05.2023 esecutiva, avente ad oggetto Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Ai Sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, Convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021
- esecutiva, ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – Art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.09.2023, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023 – 2025 - aggiornamento sezione 3.2. piano triennale dei fabbisogni di personale”
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi modificato da ultimo con deliberazione della G.C. n. 25 del 26.03.2021;

Premesso che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000:

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) ...omissis...;

b) ...omissis...;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scrittura private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) ...omissis...;

e) ...omissis....

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Premesso che:

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".*

Considerato che con la deliberazione n. 18/2018/QMIG, pubblicata il 30 luglio 2018, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, pone fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 21/2015/ QMIG, procedendo ad un cambio di orientamento. La Sezione Autonomie prende atto che “la questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito - nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L'esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente”. Sulla base di ciò, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG la Sezione Autonomie della Corte dei conti afferma il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Preso atto che di medesimo avviso sono i giudici della Corte dei conti, Sez. controllo del Veneto, che con deliberazione datata 18 ottobre 2018, n. 400, sono intervenuti in modo incisivo su tale questione, ritenendo che:

- sulle somme corrisposte l'IRAP è a carico degli Enti (nel parere si legge, infatti: *“È ormai pacifico, infatti, che l'IRAP non possa essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell'ente” ma tra gli “oneri diretti”*

Ciò è stato evidenziato anche dall'Agenzia delle Entrate quando, in risposta all'interpello sopra menzionato, ha fatto notare come il legislatore ha sempre tenuto distinti gli oneri riflessi (o accessori) dall'IRAP. A titolo esemplificativo, tra l'altro, cita l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, che prende in considerazione le spese di personale *“al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP”*, per giungere alla conclusione che il legislatore riconosce implicitamente che la componente IRAP non è riconducibile alla categoria dei predetti oneri”. [...] “La natura retributiva dei diritti di rogito, inoltre, trova ulteriore conferma nel

fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001. Al fine di calcolarne il netto, sarà necessario dunque applicare le norme che disciplinano in via generale gli oneri contributivi e fiscali, dopo aver determinato il lordo degli stessi come parte della retribuzione”);

- gli oneri previdenziali sono ripartiti in base ai criteri ordinari (si legge ancora: “dalle argomentazioni sopra riportate, ne consegue l'impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all'applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l'applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (*in claris non fit interpretatio*)” [...] “gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole”).

Preso atto che nel Comune di Ussassai non è presente la dirigenza;

Dato atto che nel corso dell'anno 2023 sono stati rogati dal Segretario comunale contratti pubblici in forma amministrativa per i quali sono stati incassati i rispettivi diritti di rogito dagli operatori economici per € 1.417,00

Calcolato pertanto che l'importo dei diritti da liquidare alla dott.ssa Cuboni, nel ruolo di Segretario Comunale, per l'attività rogatoria prestata nell'anno 2023 risulta essere pari a € 1.417,00

Verificato che l'importo suddetto liquidabile al Segretario Comunale non eccede il quinto dello stipendio in godimento dello stesso ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del DL. n. 90/2014;

Atteso che l'IRAP, (8,50%), avendo natura tributaria, non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. n. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Dato atto che gli oneri retributivi (contributi previdenziali) vanno ripartiti tra Ente (23,80%) e Segretario Comunale (8,85%), ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rivenendosi, ad oggi, nell'ordinamento giuridico, alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi;

Ritenuto necessario procedere al trasferimento delle somme indicate nella tabella sottostante a favore del comune di Gairo, affinché lo stesso, in qualità di comune capo-fila, provveda alla liquidazione nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, nei confronti della Dott.ssa Cristina Cuboni, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

CAPITOLO	Quota dei diritti di rogito riscossi nel anno 2023 spettanti al Segretario Comunale	A	€ 1417,00	ESIGIBILITA'
1027	Oneri riflessi a carico del Segretario Cpdel c/dip (8,85%)	B	€ 125,40	31/12/2023
	Imponibile per la liquidazione al Segretario	C =(A-B)	€ 1.291,60	
	Oneri riflessi a carico dell'Ente Cpdel c/amm.ne (23,80%)	D	€ 337,25	
	Irap	E	€ 120,45	
	Importo complessivo da impegnare per trasferimento a Comune capofila	B+ C+D+E	1.874,69	

Vista la deliberazione della G.M. n. 12 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2023-2025, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 190 del 06/11/2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse con i Soggetti interessati al Procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti, ai Capo Settore,, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visti:

Gli artt.107, 151, 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

L'art. 42 del vigente Statuto comunale;

il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **di assumere** impegno di spesa di € 1.874,69 in favore del comune di Gairo, quale capofila della convenzione per la gestione associata del servizio di segretaria comunale, per il pagamento, in favore della Dr.ssa Cuboni, Segretario Comunale, dei diritti di rogito per l'anno 2023, di cui al presente provvedimento;
2. **di imputare** la spesa di € 1.874,69 sul cap. 1027 del Bilancio di Previsione 2023-2025 (anno 2023);
3. **di liquidare** la somma di € 1.874,69 in favore del comune di Gairo, quale capofila della convenzione per la gestione associata del servizio di segretaria comunale, per il pagamento, in favore della Dr.ssa Cuboni, Segretario Comunale, dei diritti di rogito per l'anno 2023, di cui al presente provvedimento;
4. **di dare atto** che la liquidazione in favore del Segretario comunale verrà effettuata dal Comune di Gairo;
5. **di dare atto** che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto della competenza finanziaria potenziata introdotta dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è esigibile e liquidabile nell'esercizio 2023, in quanto in tale anno scade l'obbligazione;
6. **di attestare** che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente in capo al responsabile del procedimento e al Responsabile di Settore, in particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
7. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
8. **di trasmettere** copia del presente atto al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
9. **di dare atto** che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
10. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Cuboni Cristina

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 22/11/2023

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 22/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' ROGATORIA. – TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI GAIRO QUALE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.09.01.01.001	01.02	1027	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
215	804	1.874,69	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' ROGATORIA. – TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI GAIRO QUALE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.09.01.01.001	01.02	1027	2023	804
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.874,69	0	0,00	940	1.874,69

